



## DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

Oggetto:	ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI ALLE IMPRESE INDIVIDUALI INADEMPIENTI - NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE ONLINE
----------	--

## IL CONSERVATORE

VISTO l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, numero 580, relativo all'istituzione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché il d.p.r. 7 dicembre 1995, numero 581, recante il relativo regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto camerale, adottato dal Consiglio con delibera n. 14 del 19 ottobre 2015 ed aggiornato con le modifiche approvate con deliberazioni del Consiglio n. 9 del 24/7/2018 e n. 14 del 24/10/2018;

VISTO il Regolamento sull'organizzazione dei Servizi adottato dalla Giunta camerale con delibera d'urgenza con i poteri del Consiglio n. 139 del 15/09/2023 e ratificato dal Consiglio camerale con delibera n. 21 del 31/10/2023;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO l'art. 40 del D.L. 76/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

RICHIAMATA la determinazione del Conservatore del registro delle imprese n. 10 del 25/02/2022, con la quale sono stati definiti i criteri direttivi per la gestione delle procedure di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese e di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale, nonché le modalità di comunicazione alle imprese interessate dell'avvio del procedimento, e/o di qualsiasi altro atto di natura infra procedimentale, ivi compreso il provvedimento finale;

VISTO l'art. 3-bis comma 1) del D.Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone: "...i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale...";

VISTO l'articolo 5 del DL179/2012 - convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221-così come modificato dall'art. 37 DL 76/2020 - convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 - che impone alle imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali di iscrivere nel registro delle imprese il domicilio digitale (già 'indirizzo di posta elettronica certificata' o PEC);

PRESO ATTO che la norma richiamata fissa il termine del 1° ottobre 2020 affinché le imprese individuali già iscritte nel registro delle imprese comunichino il proprio domicilio digitale all'ufficio del registro delle imprese;

PRESO ATTO che le misure previste dall'art. 37 del D.L. 76/2020, - convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 - sono adottate "Al fine di garantire il

diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice”;

CONSIDERATO che, in conformità a quanto previsto dal sopra citato art. 5, le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale o che, a seguito di cancellazione, non lo hanno sostituito, devono essere diffidate affinché regolarizzino l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni;

VISTO quanto disposto dall'art. 5 comma 2), sopra ricordato, nella parte in cui prevede che, scaduto il termine del 1° ottobre 2020, l'ufficio del registro delle imprese applica alle imprese individuali inadempienti – “...previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni...” – la sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. in misura triplicata e assegna contestualmente il domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore;

CONSIDERATO che l’Ufficio, avendo rilevato indirettamente l’assenza/revoca/non esistenza del domicilio digitale, in occasione dell’istruttoria svolta su domande/denunce presentate al Registro Imprese, ha provveduto ad inoltrare, alle imprese interessate dalla presente determina, apposita notifica telematica avente quale oggetto “CONTESTAZIONE DOMICILIO DIGITALE” con invito alla regolarizzazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa al fine di non incorrere nell’attribuzione d’ufficio del domicilio digitale con conseguente sanzione; (all. 1)

CONSIDERATO altresì che per le posizioni dalla n. 3 alla n. 7 di cui all’elenco allegato si è provveduto con apposita comunicazione di avvio puntuale effettuata con lettera raccomandata AR a seguito di segnalazione da parte di terzi (enti e privati); (all. 2)

PRESO ATTO che risulta scaduto il termine concesso e che pertanto è necessario procedere all’assegnazione d’ufficio del domicilio digitale alle imprese individuali che non hanno provveduto all’adempimento ed applicare contestualmente la sanzione amministrativa prevista per l’omesso adempimento;

PRESO ATTO che il provvedimento resterà pubblicato per 8 giorni consecutivi sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, nella sezione dell’Albo camerale online e nella sezione dedicata alle cancellazioni d’ufficio del registro delle imprese sopra riportata,

## DETERMINA

1. di assegnare d’ufficio il domicilio digitale alle imprese individuali di cui all’elenco allegato ai sensi l’articolo 5 del DL179/2012 - convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221- così come modificato dall’art. 37 DL 76/2020 - convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, secondo quanto indicato nelle premesse, provvedendo prioritariamente alla rimozione del domicilio revocato/non attivo/inesistente/multiplo; (all.2)
2. di iscrivere d’ufficio nel registro delle imprese i domicili digitali assegnati alle imprese di cui al punto 1), in conformità a quanto illustrato nelle premesse;

3. che il presente provvedimento sia pubblicato per 8 giorni consecutivi sul sito istituzionale della Camera di Commercio Venezia Rovigo - nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata alle cancellazioni d'ufficio - sezione Documenti della pagina "Conoscere il Registro Imprese/REA/Albo Artigiani/Cancellazioni d'ufficio" del sito internet istituzionale della Camera di Commercio Venezia Rovigo – [www.dl.camcom.it](http://www.dl.camcom.it);
4. che dalla data di scadenza della pubblicazione il provvedimento si ritenga comunicato alle imprese individuali destinatarie e da tale data decorra l'ulteriore termine di 15 giorni per presentare eventuale ricorso ai sensi ai sensi dell'art. 40, comma 7, D.L. 76/2020, conv. Legge 11/9/2020, n. 120, con ricorso da notificare anche a codesta Amministrazione;
5. che contestualmente alle operazioni di cui ai punti 1) e 2) prenda avvio il procedimento sanzionatorio, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge richiamate nelle premesse.

Approvato da  
dr. Fabio Trambaiolo

IL CONSERVATORE  
(dr.ssa Emanuela Fattorel)

Responsabile del Procedimento  
dr.ssa Federica Tonus

*Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005*